



**COMUNE DI ORBETELLO
(PROVINCIA GROSSETO)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
TARI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 30 maggio 2022

TITOLO I.....	4
NORME GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 - Soggetto attivo	4
Art. 3 - Presupposto oggettivo e definizioni.....	4
Art. 4 - Soggetti passivi.....	5
Art. 5 - Obbligazione tributaria e vincolo di solidarietà.....	6
Art. 6 - Superficie imponibile ai fini della TARI	6
Art. 7 - Locali ed aree scoperte escluse dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti.....	6
Art. 8 - Esclusioni e riduzioni di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio	8
Art. 9 - Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero.	9
Art. 10 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	10
TITOLO II.....	10
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI.....	10
Art. 11 - Criterio di determinazione della tariffa della tassa	10
Art. 12 - Piano Finanziario	11
Art. 13 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	12
Art. 14 Articolazione della tariffa.....	12
Art. 15 - Categorie di utenza	13
Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche.....	13
Art. 17 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	13
Art. 18 - Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche	14
Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	14
Art. 20 - Tassa giornaliera	15
Art. 21 - Tributo per le istituzioni scolastiche statali.....	15
Art. 22 - Tributo provinciale	16
TITOLO III.....	16
RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI	16
Art. 23 - Riduzione per mancato svolgimento del servizio	16
Art. 24 - Riduzione Zone non servite	16
Art. 25- - Riduzione per utenze non domestiche non stabilmente attive.....	17
Art. 26 - Altre Riduzioni della tassa	17
Art. 27 - Riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico	17
Art. 28 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	18
TITOLO VI.....	18
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO	18
Art. 29 - Attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	18
Art. 30 - Modalità per la variazione o cessazione del servizio	19
Art. 31 - Procedura di presentazione di rettifica degli importi addebitati	20
Art. 32 - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti.....	21
Art. 33 - Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti.....	21
TITOLO VI.....	21
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO	21
Art. 34 - Versamento della tassa	21
Art. 35 - Rimborsi e compensazione	22
Art. 36 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni	22
Art. 37 - Attività di controllo, accertamento e sanzioni	22
Art. 38 - Ravvedimento operoso.....	23
Art. 39 - Riscossione coattiva.....	23
Art. 40 - Contenzioso	23
Art. 41 - Funzionario responsabile	23

CAPO V	24
NORME TRANSITORIE E FINALI	24
Art. 42 - Entrata in vigore del regolamento	24
Art. 43 - Trattamento dei dati personali	24
Art. 44 - Clausola di adeguamento	24
ALLEGATO 1	25

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
4. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

Il Comune applica, accerta, e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempre che rientrino nel perimetro di svolgimento del servizio, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Presupposto oggettivo e definizioni

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti, urbani.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a. **Locali:** qualsiasi tipologia di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'interno l'esterno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la destinazione o l'uso, anche se di fatto non utilizzati (sfitti e/o non occupati, ma idonei all'utilizzo) e/o non conformi alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. **Aree scoperte:** tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto;
 - c. **Aree scoperte operative:** aree sulle quali si realizzano tutte quelle attività strumentali o a supporto dell'attività di impresa esercitata nel locale principale già tassato delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi;
 - d. utenze domestiche: tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze;
 - e. utenze non domestiche: tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, comprese quelle che, sebbene formalmente destinate a "Civile abitazione", siano di fatto utilizzate per attività economiche, anche non imprenditoriali, riconducibili a quelle di affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsiasi forma di locazione consentita dalla normativa vigente
3. Sono pertanto assoggettabile alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine;

4. Sono escluse dalla Tari:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali diversi da quelli di civile abitazione
 - d. i locali e le aree adibite a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere totalmente le relative spese di funzionamento.
5. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presumono semplicemente con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, di telefonia con la presenza di mobilio o macchinari. *e* finché queste condizioni permangono. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e, quindi, non disattivabile, è onere dell'utente precisare detta situazione nella dichiarazione di non utilizzo dei locali. In caso di mancata dichiarazione, l'immobile sarà assoggettato al tributo fin dalla data della presunta occupazione.
6. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
7. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo i casi previsti dal presente Regolamento. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. È soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, indipendentemente dalla residenza anagrafica, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. A quest'ultimi spettano pertanto tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 5 - Obbligazione tributaria e vincolo di solidarietà

1. L'obbligazione tributaria decorre dal bimestre successivo in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a bimestri, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il bimestre successivo in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 marzo dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dai successivi articoli del presente regolamento.
5. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 6 - Superficie imponibile ai fini della TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa, pari all'80% di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad esempio. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc., purché di altezza superiore a ml 1,5.
 - per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio comprese le aree scoperte operative.
3. La superficie calpestabile, quindi, è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte e quella parte con altezza inferiore a ml. 1,80; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 7 - Locali ed aree scoperte escluse dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché

risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: per le utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 180 centimetri. per le utenze non domestiche
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze del comma precedente devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro 90 (novanta giorni) dal verificarsi della condizione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenza totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per

infedele dichiarazione.

Art. 8 - Esclusioni e riduzioni di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.
2. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie anche le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
4. Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Parimenti la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. In attuazione del comma 649 dell'art. 1 L. 147/2013, si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività. Rimangono altresì soggetti i locali ed aree adibiti ad uffici, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali.
5. Ai sensi del punto 5 del comma 682 dell'art. 1 L. 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, la superficie non assoggettata al tributo dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, vista la difficoltà per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree e la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

	ATTIVITÀ	% Riduzione superficie
	Laboratori odontotecnici ed odontoiatri, radiologici, laboratori di analisi	10
	Falegnamerie (con verniciatura), Riparazioni Auto/moto	30
	Lavanderie, pelletterie, topografie, lavoratori grafica ed immagine	40
	Marmisti, restauro mobili	50

	Carpenterie metalliche e simili	80
--	---------------------------------	----

6. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20%.
7. Per fruire delle esclusioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. comunicare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, fornendo la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese allo scopo abilitate, nonché copia del contratto stipulato con l'impresa e della documentazione attestante il pagamento della spesa.
8. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
9. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo o non producano la documentazione richiesta.

Art. 9 - Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero.

1. Ai sensi degli art. 198 e 238 del D.Lgs. 152/2006, come modificati ed integrati dal D. Lgs. 116/2020, come modificato dal D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 69/2021, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 30 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 69/2021 e dell'art. 1 dalla L.R. 14/2021, la facoltà delle utenze non domestiche di cui al precedente comma deve essere comunicata al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti, a pena di irricevibilità, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti
4. L'opzione a favore del soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani ha effetto per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del D.Lgs. 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, al Comune e al gestore del servizio del ciclo dei rifiuti. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 1 febbraio di ciascun anno il legale rappresentante dell'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti i quantitativi dei

rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER e per impianto di destinazione, con l'indicazione del soggetto che ha effettuato la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.

7. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente articolo, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, il Comune provvederà a recuperare la quota variabile, unitamente agli interessi per ritardato pagamento, nell'annualità successiva a quella per la quale era stata presentata la prescritta comunicazione.

Art. 10 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di smaltimento apposita istanza di riduzione correlata di attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione tesa a dimostrare l'avvenuto avvio al recupero.
5. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 20% della quota variabile.
6. La riduzione è applicata con riferimento all'anno di avvenuto smaltimento attraverso sgravio sulla tassa da corrispondere nell'anno successivo, ovvero quello di presentazione della documentazione attestante lo smaltimento. L'omessa presentazione della comunicazione di cui al comma 4 entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

TITOLO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 11 - Criterio di determinazione della tariffa della tassa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La determinazione delle tariffe avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità regolazione per energia reti e ambiente (da ora in avanti nel presente regolamento ARERA) e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 11. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine, si applicano le tariffe approvate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 12 - Piano Finanziario

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti 2 (da ora in avanti MTR2) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
1. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
2. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
3. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il Piano. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

4. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono, quindi, risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999.

Art. 13 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste e regolamentate potranno esse previste previa modifica del Regolamento. La copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 % del costo complessivo del servizio. Tuttavia i costi non coperti con la tariffa devono essere coperti con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente stesso.

Art. 14 Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macro classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i. Ai sensi del medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
6. La determinazione dei coefficienti quantitativi e qualitativi per le diverse categorie di utenza è rimessa alla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, le quali devono comunque essere rispettose del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti. Il medesimo provvedimento stabilisce altresì la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato, sempre nel rispetto del

sopra richiamato principio. Nella fissazione dei coefficienti, differenziati per le diverse categorie di utenza, è possibile tenere altresì conto del numero di occupanti relativamente alle utenze domestiche.

Art. 15 - Categorie di utenza

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti**: le utenze domestiche residenti sono condotte dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune.
 - b) **domestiche non residenti**: le utenze domestiche non residenti sono condotte o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.). Gli intestatari di utenze domestiche non residenti devono, comunque, produrre la dichiarazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile o il numero degli occupanti. In caso di mancata dichiarazione il nucleo familiare è considerato composto da n. 6 persone.
3. Le **utenze non domestiche** sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegata Tabella 1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alla predetta Tabella viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, per l'applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 6, c. 5.

Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013.

Art. 17 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di copertura integrale del costo del servizio e al fine di generare un'entrata quanto più possibile convergente con il Piano Finanziario approvato. In sede di prima applicazione della tassa, i contribuenti che saranno considerati per la generazione delle tariffe, saranno quelli noti al 1 gennaio di ciascun anno, fatta salva l'attivazione di nuove utenze in corso d'anno.
2. Per le utenze domestiche condotte da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare

risultante dai registri anagrafici comunali. Il contribuente è comunque tenuto a dichiarare tutti i soggetti dimoranti nell'alloggio, anche temporaneamente. Nel numero dei componenti sono considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi.

3. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulta nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata assenza non inferiore all'anno per i seguenti motivi:
 - ricovero in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
 - servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero.
4. Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti anagraficamente residenti nel comune o già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea dichiarazione documentata, in 1 (una) unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari possedute o detenute da una persona fisica priva di unità abitativa nel territorio comunale e non utilizzate per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Ai fini della corretta determinazione della tariffa, le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale.

Art. 18 - Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. kd.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono suddivise in categorie di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, è determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, differenziata in relazione alle superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa, che presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, si richiama quanto già previsto al comma 5, dell'articolo 5, del presente regolamento.

Art. 20 - Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. In mancanza di specifica voce, è applicata la tariffa della categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della tassa annuale in quanto compatibili.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21 - Tributo per le istituzioni scolastiche statali

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche

statali, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. A norma dell'art. 1, comma 655 della L. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Il costo relativo al servizio di raccolta, recupero, e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Art. 22 - Tributo provinciale

1. Alla tassa è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato sull'importo del tributo comunale nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, a decorrere dal 1 giugno 2020, il riversamento alla Provincia avviene attraverso il sistema di riscossione medesimo.

TITOLO III RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI

Art. 23 - Riduzione per mancato svolgimento del servizio

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c. 656 della L. 147/2013 e s.m.i., il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

Art. 24 - Riduzione Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500,00 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Ai sensi dell'art. 1, c. 657 della L.147/2013 e s.m.i., per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:
 - a. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500,01 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 800,00 metri lineari;
 - b. 65 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 800,01 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 1.500,00 metri lineari;
 - c. 70 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1500,01 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi della condizione. La riduzione è applicata dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Art. 25- - Riduzione per utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Alle utenze non domestiche non stabilmente attive, ovvero quelle adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare si applica una riduzione della tassa pari al 30%.
2. La suddetta riduzione si applica previa presentazione di apposita dichiarazione e purché le condizioni che danno luogo alla riduzione siano attestate da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi.

Art. 26 - Altre Riduzioni della tassa

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
 - a) per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese di interventi tecnico organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione di rifiuti si applica una riduzione della tassa pari al 30%;
 - b) per i locali destinati ad attività di protezione civile e forze di polizia si applica una riduzione della tassa pari al 20%;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo per i quali si applica una riduzione della tassa pari al 20%;
 - d) riduzione della tassa del 30% in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza). Il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;
 - e) utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell'attività, per le quali è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali;
 - f) attività commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un'alterazione della viabilità veicolare e pedonale la causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per oltre 6 mesi si applica una riduzione del 30% alla parte variabile della tariffa di riferimento.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere specificamente richieste dal contribuente entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi della condizione e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione di variazione/cessazione. Le riduzioni saranno concesse a condizione che il contribuente sia in regola con il pagamento della tassa.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicate con riferimento all'anno di presentazione dell'istanza e decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Art. 27 - Riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di disagio economico-sociale, il Comune riconosce le sotto indicate riduzioni ai sensi dell'art. 1, c. 660 della L. 147/2013:
 - a. intestatari di utenza di età superiore a 70 anni il cui nucleo familiare, come da risultanze anagrafiche, presenti un valore ISEE risultante dall'Attestazione ISEE non superiore ad €. 18.000,00. Per tali contribuenti è prevista una riduzione del 40% della tariffa;
 - b. intestatario di utenza di età inferiore a 70 anni: per tali contribuenti è prevista una riduzione fino al 50%, calcolata proporzionalmente alle richieste e alle risorse disponibili in bilancio
 - nucleo familiare composta fino a n. 2 componenti con ISEE inferiore ad €. 18.000,00;
 - nucleo familiare composta da n. 3 componenti con ISEE inferiore ad €. 15.000, 00;
 - nucleo familiare composto da almeno 4 componenti con ISEE inferiore ad €.10.000,00

2. La riduzione, riconosciuta per l'anno di riferimento, ha validità annuale ed è concessa a richiesta dei contribuenti previa presentazione di apposita istanza corredata di Attestazione ISEE in corso di validità da presentarsi entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno.
3. La riduzione non è riconosciuta in caso di posizioni debitorie pregresse e nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia proprietario o titolare di altri diritti reali di godimento, eccetto l'unità immobiliare per la quale si richiede il beneficio.
4. In caso di nuclei che hanno al loro interno un portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 67% è riconosciuta una riduzione del 30%. In caso di invalidità temporanea e rivedibile, la riduzione opera fino alla scadenza. In caso di rinnovo dovrà essere presentata nuova richiesta. Restano salvi per gli anni precedenti gli effetti previsti per le richieste non presentate nel termine di cui sopra ovvero la mancata concessione della riduzione tariffaria. La riduzione prevista al comma 2 è riconosciuta a richiesta del contribuente, corredata da apposita certificazione medica rilasciata dagli organi competenti. La riduzione di cui sopra è riconosciuta per l'anno di riferimento a richiesta dei contribuenti da presentarsi entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno a condizione che non vi siano posizioni debitorie pregresse.
5. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Art. 28 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del (70%) della tassa dovuta.
2. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 29 - Attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. I soggetti passivi del tributo sono obbligati a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione finalizzata alla richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di inizio variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. Il modello di dichiarazione mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., distinto per utenza domestica e utenza non domestica, è predisposto dal Comune ed è scaricabile dalla apposita sezione del sito internet e disponibile presso lo sportello URP. La dichiarazione, debitamente sottoscritta e corredata della documentazione obbligatoria richiesta, dovrà essere restituita al Servizio Protocollo a mezzo posta, via e-mail, anche certificata.
5. La dichiarazione contiene i sotto indicati campi obbligatori:

- dati identificativi dell'utente, ovvero:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: cognome, nome e codice fiscale del rappresentante legale; generalità del soggetto dichiarante con indicazione della qualifica; denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale il Comune dovrà inviare la corrispondenza successiva;
 - i dati identificativi dell'utenza:
 - per utenze domestiche: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, numero degli occupanti residenti e/o domiciliati; l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
 - per utenze non domestiche: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, attività o attività effettuata/e dall'utenza; destinazione d'uso dei locali e aree e loro partizioni interne; parte della superficie produttiva di rifiuti speciali.
 - la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile;
6. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente ed hanno efficacia anche negli successivi.
 7. Ricevuta la dichiarazione il Comune, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione dell'utente, invia risposta al contribuente. La risposta contiene:
 - il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - il codice utente;
 - la data a partire dalla quale decorre il pagamento della TARI
 8. Il termine di cui al comma 1 viene interrotto in caso di richiesta di integrazione della dichiarazione ricevuta. Il termine riparte dalla data di ricevimento da parte del comune della documentazione richiesta.
 9. In caso di decesso del contribuente, la tassazione sarà applicata automaticamente nei confronti del coniuge superstite o, in mancanza, nei confronti di altro componente il nucleo familiare.

Art. 30 - Modalità per la variazione o cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al Comune entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
2. Il modello di dichiarazione mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., distinto per utenza domestica e utenza non domestica, è predisposto dal Comune ed è scaricabile dalla apposita sezione del sito internet, disponibile presso lo sportello URP. La dichiarazione, debitamente sottoscritta e corredata della documentazione obbligatoria richiesta, dovrà essere restituita al Servizio Protocollo a mezzo posta, via e-mail, anche certificata.
3. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di variazione per avvio al recupero autonomo di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. La dichiarazione contiene i sotto indicati campi obbligatori:
 - dati identificativi dell'utente, ovvero:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale il Comune dovrà inviare la corrispondenza successiva;
 - i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, numero degli occupanti residenti e/o domiciliati, l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
 - l'oggetto della variazione (a titolo di esempio, la superficie dell'immobile, il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati, ecc);

- la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata.
5. Ricevuta la dichiarazione il Comune, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione dell'utente, invia risposta al contribuente. La risposta contiene:
 - il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - il codice utente;
 - la data a partire dalla quale decorre la variazione o cessazione del servizio della TARI
 6. Il termine di cui al comma 1 viene interrotto in caso di richiesta di integrazione della dichiarazione ricevuta. Il termine riparte dalla data di ricevimento da parte del comune della documentazione richiesta
 7. Le dichiarazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine del 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine. La tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 8. In caso di dichiarazioni di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente presentate nei termini, il contribuente avrà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Se la richiesta è presentata oltre il termine del 30 marzo, la compensazione o il rimborso sono calcolati dalla data di presentazione.
 9. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
 10. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio.
 11. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della Tributo. La dichiarazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima entro il 30 marzo dell'anno di riferimento per essere efficace nel medesimo anno.

Art. 31 - Procedura di presentazione di rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati è scaricabile dalla apposita sezione del sito internet del Comune, è scaricabile dalla apposita sezione del sito internet, disponibile presso lo sportello URP. Il modulo, debitamente sottoscritto e corredato della documentazione necessaria, dovrà essere restituita al Servizio Protocollo a mezzo posta, via e-mail, anche certificata, o mediante sportello fisico.
2. Ricevuta la dichiarazione il Comune, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione dell'utente, invia risposta al contribuente. La risposta contiene:
 - a) il riferimento al reclamo;
 - b) il codice utente;
 - c) l'esito della verifica con indicazione dei riferimenti normativi dai quali si evince la correttezza delle tariffe applicate;
 - d) il dettaglio del calcolo effettuato in caso di rettifica
3. Il termine di cui al comma 1 viene interrotto in caso di richiesta di integrazione della dichiarazione ricevuta. Il termine riparte dalla data di ricevimento da parte del comune della documentazione richiesta
4. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo, purché la comunicazione

contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

Art. 32 - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. L'ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate con le quali richiede il pagamento della tassa agli utenti di seguito indicati che ne facciano richiesta:
 - beneficiari delle riduzioni per disagio economico previste dal presente Regolamento;
 - qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;
 - utenti che dimostrino di essere in una condizione di disagio economico tale da non consentire il pagamento delle rate.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatte salve particolari situazioni che saranno di volta in volta valutate.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 33 - Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione e, comunque, nei limiti massimi stabiliti dalla norma.
2. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a 120 (centoventi) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

TITOLO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 34 - Versamento della tassa

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali previsti.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento contiene altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento **è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente**, salvo conguaglio nelle rate successive.

4. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00.
5. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.

Art. 35 - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno e secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
4. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi inferiori ad € 12,00.

Art. 36 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. La disciplina delle dilazioni di pagamento è quella prevista dall'apposito regolamento comunale che si basa su quanto previsto dall'art. 1 comma 796 della legge 160/2019.
2. In caso di dilazione di pagamento di importi superiori a € 5.000,00 o avanzate da soggetti già beneficiari di altra dilazione, sarà richiesta la presentazione di polizza fideiussoria rilasciata da istituti di credito o compagnie assicurative all'uopo abilitate a copertura dell'intero importo dovuto.

Art. 37 - Attività di controllo, accertamento e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere stati effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
4. In caso di omesso versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente, atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo con un minimo di 50 euro.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro

500.

8. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
9. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
10. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo aumentato di 3,00 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 38 - Ravvedimento operoso

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito vanno calcolate le sanzioni con le modalità e nella misura prevista dall'art. 13 D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche.
2. Sull'importo della tassa non versata si applicano gli interessi legali giornalieri.
3. Su richiesta del contribuente è concesso il ravvedimento parziale, ossia eseguito in modo frazionato, purché gli interessi e le sanzioni siano commisurati alla frazione del debito d'imposta pagato in ritardo.
4. Il versamento di quanto dovuto a titolo di ravvedimento (tributo, sanzione e interessi) deve essere effettuato con mod. F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando l'apposito codice tributo.

Art. 39 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1 gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento, può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, nel rispetto del regolamento sulle rateizzazioni adottato dal Comune.

Art. 40 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dalle specifiche leggi tributarie, gli altri istituti deflativi del contenzioso in esso contenuti, nonché quelli applicabili ex-lege.

Art. 41 - Funzionario responsabile

1. Il Comune nomina il funzionario responsabile della tassa rifiuti (TARI).
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello

di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2022 a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019;

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 43 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della tassa sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg UE 296/2016.

Art. 44 - Clausola di adeguamento

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4/A	Sosta camper
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
7/A	Agriturismi con somministrazione di pasti
8	Alberghi senza ristorante
8/A	Agriturismi senza somministrazione di pasti
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25/ A	Medie/Grandi supermercati con superficie $> o =$ di mq 301
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
30	Discoteche, night club